

Supplemento n. 22 - Mercoledì 01 giugno 2022

## PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**O.p.g.r. 1 giugno 2022 - n. 7804**

**Prevenzione e controllo della diffusione della peste suina africana - Revoca del decreto n. 2522 del 28 febbraio 2022 «Prevenzione e controllo della diffusione della peste suina africana - Revoca del decreto n. 859 del 21 gennaio 2022 «Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 117 comma 1 del d.lgs. 112/1998. misure urgenti per la prevenzione e il controllo della diffusione della peste suina africana» e nuove disposizioni per la prevenzione e il controllo della diffusione della peste suina africana**

### IL PRESIDENTE

Visti:

- gli articoli 32, 117, secondo comma, lettera q), e 118 della Costituzione;
- il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
- l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
- il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanità animale» e, in particolare, l'art. 70;
- il Regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, e, in particolare, l'art. 65 che stabilisce che al fine di evitare la diffusione delle malattie di categoria A l'autorità competente può regolamentare l'attività venatoria e le altre attività all'aperto;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche ed integrazioni della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo per la Peste suina africana applicabili per un periodo limitato nelle zone di protezione, sorveglianza, ulteriormente limitate e infette stabilite dall'autorità competente dello Stato membro interessato ai suini domestici detenuti e selvatici e ai prodotti ottenuti da suini, ulteriori rispetto a quelle applicabili ai sensi degli articoli 21, paragrafo 1, e 63 del Regolamento delegato (UE) 2020/687;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/440 della Commissione del 16 marzo 2022 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana che ha inserito quali zone soggette a restrizione II alcuni comuni delle Regioni Piemonte e Liguria insistenti nella zona infetta e quali zone soggette a restrizione I comuni dell'area al confine con la zona infetta, compresi i comuni Rocca Susella, Montesegale, Menconico, Val di Nizza, Bagnaria, Santa Margherita Di Staffora, Ponte Nizza, Brallo Di Pregola, Varzi, Godiasco e Cecima della provincia di Pavia;
- il vigente Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico pubblicato sull'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della salute dedicata alla risposta alle emergenze;
- il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la Peste suina africana per il 2022 inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, e il Manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021;
- la legge 7 aprile 2022, n. 29 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)»;
- l'ordinanza n. 1/2022 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana del 25 marzo 2022;

Visti altresì:

- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» e, in particolare, l'art. 18 nel quale vengono indicate le specie cacciabili e i periodi di attività venatoria e viene demandata alle Regioni l'approvazione del calendario ve-

natorio per i territori di competenza, nonché l'art. 19 relativo all'attività di controllo della fauna selvatica;

- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale disciplina dell'attività venatoria» e, in particolare, l'art. 41 che dispone che il presidente della Giunta regionale possa vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'allegato C (articolo 40, specie e periodi previsti dall'art. 18, comma 1, della legge n. 157/92) per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità;
- la legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 «Calendario venatorio regionale»;
- la legge regionale 17 luglio 2017, n. 19 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»;
- il regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16 «Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»;

Visti inoltre:

- il «Working document SANTE/2021/10502: Guidelines for the Union co-funded programmes of eradication, control and surveillance of animal diseases and zoonoses for the years 2021-2022» che stabilisce le linee guida per i programmi di eradicazione controllo e sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi cofinanziati dall'Unione per il biennio 2021-2022;
- il dispositivo dirigenziale del Ministero della Salute prot. n. 0000583 dell'11 gennaio 2022- DGSAFMDS-P con il quale è stata istituita la zona infetta ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1 del Regolamento delegato (UE) 2020/687;
- l'ordinanza del Ministro della Salute di intesa con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, del 13 gennaio 2022 «Misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici» (GU serie generale numero 10 del 14 gennaio 2022);
- la Decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione del 14 gennaio 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro la Peste suina africana in Italia;
- il decreto del Direttore generale della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari del Ministero della Salute n. 1195 del 18 gennaio 2022 «Misure di controllo e prevenzione della Peste suina africana»;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 2522 del 28 febbraio 2022 «Prevenzione e controllo della diffusione della peste suina africana - Revoca del decreto n. 859 del 21 gennaio 2022 «Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 117 comma 1 del d.lgs. 112/1998. Misure urgenti per la prevenzione e il controllo della diffusione della peste suina africana» e nuove disposizioni per la prevenzione e il controllo della diffusione della peste suina africana»;

Richiamati:

- l'articolo 117, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le Regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;
- l'articolo 32, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

Dato atto che l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale 28 febbraio 2022, n. 2522, sopra richiamata, dispone una serie di misure a contenimento della possibile diffusione della peste suina africana sul territorio della Regione Lombardia e, in particolare, nei territori dei comuni della provincia di Pavia compresi nella fascia buffer di 10 km confinante con la zona infetta, istituita ai sensi del sopra citato dispositivo dirigenziale dell'11 gennaio 2022;

Preso atto che l'ordinanza n. 1/2022 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana del 25 marzo 2022 prevede all'art. 2 specifiche Misure di controllo nei Comuni della zona soggetta a restrizione I;

Preso atto altresì che l'Ordinanza n. 2/2022 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana del 4 maggio 2022 «Misure di controllo e prevenzione della peste suina africana» definisce le modalità con cui i Reparti territoriali del CUFAA devono svolgere la vigilanza, a campione, prevista dal decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)» convertito in legge dalla legge n. 29 del 7 aprile 2022;

Preso atto inoltre del verbale dell'Unità di crisi regionale sulla peste suina africana, riunitasi il 25 Maggio 2022, cui partecipano la Direzione Generale Welfare e la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, le ATS di Pavia, Brescia e Insubria, l'IZSLER, l'Arma dei Carabinieri e la Protezione Civile, secondo il quale:

- l'attività di allenamento e addestramento cani e del pascolo effettuato nella forma vagante devono rimanere vietate nei territori in Zona di restrizione I;
- la ripresa dell'attività venatoria in forma selettiva e di controllo del cinghiale, delle gare e delle prove cinofile, della ricerca e raccolta dei tartufi, di tutte le attività che prevedano l'impiego di cani, inclusa la possibilità da parte delle Regioni di autorizzare l'attività di ricerca attiva della PSA con l'ausilio di cani e delle manifestazioni sportive/competitive in area boschiva possono essere riprese Zona di restrizione I;

Preso atto infine del parere del Gruppo Operativo sui contenuti della presente Ordinanza protocollo 0013626 del 31 maggio 2022, richiesto con nota prot. n. 22760 del 25 maggio 2022 ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) punto ii dell'Ordinanza n. 1/2022 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana;

Considerato che, ai sensi della normativa faunistico-venatoria sopra richiamata, alla data odierna la sola forma di prelievo venatorio consentita sul territorio regionale, ivi inclusi i territori dei Comuni compresi nella zona di restrizione I, è l'attività venatoria in forma selettiva al cinghiale;

ritenuto, pertanto:

- di revocare la sopra citata ordinanza n. 2522/2022;
- di emanare nuove disposizioni, che prevedano:
  - la conferma della sospensione, nei territori dei Comuni di Rocca Susella, Montesegele, Menconico, Val Di Nizza, Bagnaria, Santa Margherita Di Staffora, Ponte Nizza, Brallo Di Pregola, Varzi, Godiasco e Cecima della provincia di Pavia, facenti parte della Zona di restrizione I, confinante con la Zona di restrizione II (area infetta):
    - dell'attività di allenamento e addestramento cani;
    - del pascolo effettuato nella forma vagante;
  - la ripresa, nei territori dei Comuni sopra elencati, facenti parte della Zona di restrizione I:
    - dell'attività venatoria in forma selettiva e di controllo del cinghiale;
    - delle gare e delle prove cinofile;
    - della ricerca e raccolta dei tartufi;
    - di tutte le attività che prevedano l'impiego di cani, inclusa la possibilità da parte delle Regioni di autorizzare l'attività di ricerca attiva della PSA con l'ausilio di cani;
    - delle manifestazioni sportive/competitive in area boschiva;
  - l'adozione, nei Comuni sopra elencati, facenti parte della Zona di restrizione I, delle misure per la gestione del cinghiale elencate nel punto 4, lett. a-g della parte dispositiva della presente ordinanza;
  - che in tutto il territorio regionale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c) dell'ordinanza n. 1/2022 del Commissario straordinario alla peste suina africana, sia vietata la movimentazione di suini selvatici catturati, ivi comprese le aree protette, diversa da quella finalizzata alla macellazione o all'abbattimento immediato;
  - che la vigilanza sull'applicazione delle misure di cui alla presente ordinanza sia assicurata dalle competenti autorità in collaborazione con le competenti Forze dell'ordine;
  - che i costi sostenuti per la gestione dei sottoprodotti di origine animale derivanti dagli animali abbattuti nell'ambito delle azioni previste nella zona di restrizione I così come sopra definita, in quanto riferite ad attività di sanità pubblica veterinaria, siano in capo all'ATS di

competenza e saranno oggetto di rendicontazione anche ai fini della compartecipazione comunitaria prevista;

- il rafforzamento delle operazioni, da parte delle competenti Autorità, su tutto il territorio di Regione Lombardia, del corretto smaltimento dei rifiuti mediante operazioni straordinarie che garantiscano la puntuale e regolare raccolta dei rifiuti nelle aree pubbliche e/o aperte al pubblico, con particolare riferimento alle aree verdi e alle piazzole di sosta lunghe le strade e/o autostrade prevedendo anche lo svuotamento dei cestini con frequenza superiore;
- che le disposizioni di cui alla presente Ordinanza integrino ma non sostituiscano le misure previste dall'Ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana n. 1/2022 e siano aggiornate in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica e degli atti normativi in materia emanati a livello nazionale e comunitario;

Ritenuto altresì necessario il coinvolgimento dei servizi veterinari locali e delle competenti Forze dell'ordine nelle relative attività di vigilanza e controllo;

ORDINA

1. la revoca dell'ordinanza n. 2522/2022;
2. la conferma della sospensione, nei territori dei Comuni di Rocca Susella, Montesegele, Menconico, Val di Nizza, Bagnaria, Santa Margherita Di Staffora, Ponte Nizza, Brallo Di Pregola, Varzi, Godiasco e Cecima della provincia di Pavia, facenti parte della Zona di restrizione I, confinante con la Zona di restrizione II (area infetta):
  - dell'attività di allenamento e addestramento cani;
  - del pascolo effettuato nella forma vagante;
3. la ripresa, nei territori dei Comuni sopra elencati, facenti parte della Zona di restrizione I:
  - dell'attività venatoria in forma selettiva e di controllo del cinghiale;
  - delle gare e delle prove cinofile;
  - della ricerca e raccolta dei tartufi;
  - di tutte le attività che prevedano l'impiego di cani, inclusa la possibilità da parte delle Regioni di autorizzare l'attività di ricerca attiva della PSA con l'ausilio di cani;
  - delle manifestazioni sportive/competitive in area boschiva;
4. che nei Comuni di Rocca Susella, Montesegele, Menconico, Val Di Nizza, Bagnaria, Santa Margherita Di Staffora, Ponte Nizza, Brallo Di Pregola, Varzi, Godiasco e Cecima della provincia di Pavia, facenti parte della zona di restrizione I, confinante con la zona di restrizione II (area infetta), vengano adottate le seguenti misure per la gestione del cinghiale:
  - a. fino all'installazione di una recinzione che limiti il passaggio di cinghiali dalla zona di restrizione II (area infetta) verso i territori in zona di restrizione I, nelle aree ad ovest del Torrente Staffora gli interventi saranno limitati al prelievo in forma selettiva (sia in attività venatoria, che in controllo). Nelle aree ad est del torrente Staffora, l'attività venatoria sarà consentita esclusivamente in forma selettiva, mentre l'attività di controllo sarà consentita sia in forma selettiva, che con il metodo della girata con un solo cane limiere. In base al numero di cinghiali rimossi, l'evoluzione della situazione epidemiologica e le risultanze della sorveglianza passiva, le modalità sopra descritte potranno essere modificate, sentito il parere del Gruppo operativo degli esperti valutandole congiuntamente con le Regioni contermini;
  - b. ogni Istituto faunistico che intenda attuare prelievi del cinghiale nelle aree sottoposte a restrizione I, deve sviluppare un piano di gestione della biosicurezza contenente gli elementi minimi riportati nell'Allegato 1 «Piano di gestione della biosicurezza», parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, soggetto a validazione da parte del Dipartimento Veterinario dell'ATS competente per territorio e approvazione da parte della UO Veterinaria della DG Welfare;
  - c. i capi abbattuti possono essere destinati all'autoconsumo esclusivamente all'interno della stessa zona di restrizione e solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA;
  - d. è vietato il foraggiamento dei suini selvatici, ad eccezione del foraggiamento attrattivo finalizzato al prelievo selettivo,

## Supplemento n. 22 - Mercoledì 01 giugno 2022

sia in attività venatoria che in controllo, come disposto dalla normativa di settore;

- e. è vietata la movimentazione diversa da quella finalizzata alla macellazione di suini selvatici catturati;
  - f. deve essere garantito il rafforzamento della sorveglianza per PSA nel cinghiale attraverso la ricerca attiva delle carcasse, con cadenza almeno bisettimanale, nei comuni elencati al punto 2 o in aree adiacenti qualora ritenute più significative per probabilità di ritrovamento delle stesse carcasse;
  - g. deve essere garantito il coordinamento della sorveglianza attiva e passiva della Peste Suina Africana da parte del Dipartimento Veterinario dell'ATS territorialmente competente in qualità di Autorità competente locale;
5. che in tutto il territorio regionale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c) dell'ordinanza n. 1/2022 del Commissario straordinario alla peste suina africana, sia vietata la movimentazione di suini selvatici catturati, ivi comprese le aree protette, diversa da quella finalizzata alla macellazione o all'abbattimento immediato;
6. che la vigilanza sull'applicazione delle misure di cui alla presente ordinanza sia assicurata dalle competenti autorità in collaborazione con le competenti Forze dell'ordine;
7. che i costi sostenuti per la gestione dei sottoprodotti di origine animale derivanti dagli animali abbattuti nell'ambito delle azioni previste nella zona di restrizione I così come sopra definita, in quanto riferite ad attività di sanità pubblica veterinaria, siano in capo all'ATS di competenza e saranno oggetto di rendicontazione anche ai fini della compartecipazione comunitaria prevista;
8. il rafforzamento delle operazioni, da parte delle competenti Autorità, su tutto il territorio di Regione Lombardia, del corretto smaltimento dei rifiuti mediante operazioni straordinarie che garantiscano la puntuale e regolare raccolta dei rifiuti nelle aree pubbliche e/o aperte al pubblico, con particolare riferimento alle aree verdi e alle piazzole di sosta lunghe le strade e/o autostrade prevedendo anche lo svuotamento dei cestini con frequenza superiore;
9. che le disposizioni di cui alla presente Ordinanza integrino le misure previste dall'Ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana n. 1/2022 e siano aggiornate in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica e degli atti normativi in materia emanati a livello nazionale e comunitario;
10. che le disposizioni della presente ordinanza trovino applicazione dalle ore 00:00 del 3 giugno 2022 (con contestuale revoca dell'ordinanza n. 2522 del 28 febbraio 2022) e rimangano in vigore in funzione della situazione epidemiologica.

DISPONE

la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il presidente  
Attilio Fontana

— • —

## ALLEGATO 1

### **Piano di gestione della biosicurezza**

Ogni Istituto Faunistico che intende praticare abbattimenti del cinghiale nelle aree sottoposte a restrizione I, deve sviluppare piano di gestione della biosicurezza contenente gli elementi minimi di seguito riportati. L'obiettivo di questo piano è di prevenire la contaminazione indiretta e l'eventuale diffusione del virus in aree indenni.

Una volta predisposto il piano, questo deve essere trasmesso al Dipartimento Veterinario dell'ATS competente per territorio per una prima valutazione e, dopo parere favorevole di quest'ultimi, inviato alla U.O. Veterinaria Regionale della DG Welfare per l'approvazione. I capi abbattuti possono essere destinati all'autoconsumo esclusivamente all'interno della stessa zona di restrizione e solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA.

### ***Operatori addetti al controllo e cacciatori***

Ogni istituto deve allegare al piano l'elenco dei nominativi degli operatori abilitati al controllo del cinghiale e dei cacciatori che opereranno, specificandone la natura (operatore/cacciatore). Tale personale deve essere in possesso dei titoli abilitativi previste dalla normativa di settore per le attività di controllo e venatoria.

### ***Formazione in tema di biosicurezza***

Tutto il personale che opererà deve ricevere una formazione specifica preliminare riguardo l'individuazione precoce della malattia, la mitigazione dei rischi di trasmissione del virus e le misure di biosicurezza da applicare durante le operazioni di controllo e di caccia. Tale formazione deve essere richiesta degli Istituti Faunistici che intendono gestire la specie cinghiale al Dipartimento Veterinario dell'ATS competente per territorio e verrà erogata dalla stessa in collaborazione con la U.O. Veterinaria regionale.

### ***Trasporto del cinghiale dal luogo di abbattimento a una struttura designata***

È vietato eviscerare gli animali abbattuti sul campo e lasciare gli organi interni sul terreno. Eventuali parti di carcassa che si ritrovassero sul terreno devono essere rimosse e l'area disinfettata con acido citrico (25g/m<sup>2</sup>). La carcassa deve essere trasportata intera direttamente in una struttura designata dall'Istituto Faunistico all'interno della stessa zona di restrizione in cui l'animale è stato abbattuto (punto di raccolta delle carcasse, centro di sosta, centro lavorazione selvaggina o casa di caccia) evitando ogni percolazione di liquidi e in particolare del sangue.

Le procedure operative devono essere individuate nel Piano da ogni Istituto Faunistico e possono comprendere l'utilizzo di slitte di plastica, contenitori di acciaio o plastica rigida. Tale strumentazione deve essere pulita e disinfettata presso la struttura designata una volta conferita la carcassa.

### ***Designazione e requisiti delle strutture per la gestione delle carcasse di cinghiale***

Ogni Istituto Faunistico deve individuare nel proprio Piano almeno una struttura all'interno dei territori dei comuni soggetti a restrizione I dedicata esclusivamente alla gestione delle carcasse dei cinghiali abbattuti nelle zone di restrizione I che rispetti i seguenti requisiti:

- Essere di facile accesso;
- Essere dotata di disinfettanti per ambienti e attrezzature;
- Essere dotata di acqua corrente ed elettricità;
- Essere dotata di cella frigo/frigorifero o congelatore;
- Essere pavimentata e con pareti lavabili;
- Essere dotata di un'area dedicata per le attività di eviscerazione e scuoiamento;
- Essere dotata di barriere per evitare l'ingresso di animali nei locali;
- Essere dotata di un'area per la pulizia e disinfezione degli strumenti e del vestiario;

- Essere dotata di contenitore per lo stoccaggio dei sottoprodotti di origine animale destinati allo smaltimento;
- Essere dotata di barriere di disinfezione all'ingresso (vaschette riempite di disinfettante).

### ***Abbigliamento e attrezzature in dotazione presso le strutture designate***

Il personale che svolgere le attività di manipolazione e gestione delle carcasse deve:

- Indossare indumenti e calzature lavabili e facilmente disinfettabili;
- Utilizzare strumenti dedicati che possono essere facilmente puliti e disinfettati;
- Riporre tutti i prodotti monouso in sacchetti di plastica e provvedere al corretto smaltimento;
- Utilizzare esclusivamente disinfettanti autorizzati (principi attivi elencati nel Manuale operativo delle pesti suine).

### ***Corretto smaltimento dei sottoprodotti***

I sottoprodotti degli animali abbattuti devono essere stoccati in contenitori a tenuta, non accessibili ad animali e devono essere sistematicamente inviati a impianti di smaltimento.

### ***Campionamento***

Le operazioni di campionamento dei cinghiali abbattuti devono essere condotte esclusivamente nella struttura designata. Il campione per il test (milza) deve essere prelevato dalla carcassa direttamente dal Veterinario Ufficiale oppure da personale formato, e inviato all'IZSLER, per il tramite dei Servizi veterinari. Ogni campione deve essere accompagnato dalla scheda di conferimento animali selvatici allegata alla DGR 13852 del 18/10/2021 "Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica".

### ***Stoccaggio sicuro in loco dei cinghiali abbattuti fino all'esito negativo del test per PSA***

Nessuna parte dei cinghiali (compreso il trofeo) può lasciare la struttura prima di aver acquisito l'esito negativo dei test di laboratorio. Dopo le operazioni di eviscerazione e scuoiamento l'intero cinghiale deve essere identificato individualmente, anche tramite la fascetta inamovibile applicata durante l'attività di controllo o venatoria, e stoccato all'interno della cella frigo/frigorifero.

Le carcasse presenti in contemporanea all'interno della struttura in attesa del risultato dell'esito del campione, al fine dell'assegnazione al consumo, devono essere considerate come un unico lotto e liberalizzate esclusivamente a seguito dell'acquisizione del risultato del test di tutte le carcasse. In ogni caso le celle frigorifere/ frigoriferi devono essere puliti dopo aver rimosso le carcasse o la carne.

L'elenco delle strutture designate per il conferimento delle carcasse devono essere riportati nel piano di cui sopra.

I capi abbattuti possono essere destinati all'autoconsumo esclusivamente all'interno della stessa zona di restrizione e solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA.

### ***Pulizia, disinfezione della struttura e procedure per lo smaltimento dei cinghiali positivi alla PSA***

Una volta riscontrata la positività ai test di laboratorio, tutta la struttura deve essere pulita e disinfettata comprese celle frigo/frigoriferi, veicoli, strumenti, vestiti sotto la supervisione del Servizio veterinario. Gli addetti alle operazioni di pulizia e disinfezione devono ricevere una specifica formazione debitamente documentata. La soluzione disinfettate deve essere preparata al momento e utilizzata con un tempo di contatto di almeno 60 minuti. I disinfettanti efficaci sono riportati nel Manuale operativo delle pesti suine. I Servizi veterinari verificato l'avvenuta disinfezione dei locali e delle attrezzature.

In caso di esito positivo per PSA l'utilizzo della struttura viene sospeso e tutte le carcasse presenti vengono avviate allo smaltimento a cura del Servizio veterinario.

Le procedure per la gestione delle carcasse positive devono essere indicate nel Piano di biosicurezza da ogni Istituto Faunistico.

### ***Divieto di foraggiamento***

Limiti e modalità di foraggiamento, indicati da Ispra e applicabili in Regione Lombardia, sono stati integrati nell'allegato A alla DGR 1019/2018, con modifica del giugno 2019, come segue: *"Tale divieto (di foraggiamento, ndr) non si applica altresì in attuazione dei piani di prelievo venatorio in selezione, sia nelle aree idonee, che nelle aree non idonee. In tal caso, il foraggiamento deve svolgersi secondo le seguenti modalità:*

- *deve essere utilizzato esclusivamente mais in granella;*
- *deve essere somministrato un quantitativo massimo giornaliero di granella di mais pari a un chilogrammo per ogni punto di foraggiamento;*
- *deve essere predisposto non più di un punto di foraggiamento ogni 50 ha di superficie;*
- *la distribuzione del foraggiamento attrattivo, deve essere sospesa al termine del periodo di prelievo consentito o al raggiungimento del numero previsto di abbattimenti autorizzati."*